



# COMUNE DI POLLUTRI (CH)

C.so Giovanni Paolo II, 26 C.A.P. 66020 C. F. 00233510692

CENTRALINO 0873907359 FAX 0873900300 PEC: [comunedipollutri@legalmail.it](mailto:comunedipollutri@legalmail.it)  
Sito Internet [www.comune.pollutri.ch.it](http://www.comune.pollutri.ch.it)

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2024 Scadenza versamento in acconto (17/06/2024)<sup>1</sup> Scadenza versamento a saldo (16/12/2024)

### AVVISO

Il **17 giugno 2024** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 17 giugno e la seconda il 16 dicembre.

L'acconto per l'anno 2024, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni approvate dal Comune per il 2023<sup>2</sup>:

Il **16 dicembre 2024** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2024. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2024 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune<sup>3</sup>, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Si riporta di seguito, l'estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2023 ad oggetto <<APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)>> delle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2024:

Aliquota/Detrazione	Misura
<b>Abitazione principale e relative pertinenze (comma 740 L. 160/2019)</b>	<b>ESENTE</b>
<b>Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)</b>	<b>0,6%</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>0,1%</b>
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</b> (Art. 1, c. 751 L. 160/2019)	<b>ESENTI</b> Dal 1° gennaio 2022
<b>Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"</b>	<b>0,96%</b> (di cui 0,76% allo Stato)
<b>Terreni agricoli</b> (ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993)	<b>ESENTI</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>0,96%</b>
<b>Altri Fabbricati</b>	<b>1,06%</b>
<b>Detrazione:</b> per abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti aventi stesse finalità;	<b>€ 200,00.</b>
<b>Base imponibile ridotta del 50%</b> nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs.22/01/2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	
<b>Riduzione al 75%</b> dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. 9/12/1998, n. 431.	
<b>Percentuale ridotta al 50%</b> per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;	

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 17 giugno 2024**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale<sup>4</sup>. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

### SOGGETTI PASSIVI

È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Per il calcolo dei mesi dell'anno (nei quali si è protratto il possesso) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell'immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

### Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (G799) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

CODICI TRIBUTI IMU	TIPOLOGIA	BENEFICIARIO	CODICE COMUNE POLLUTRI <sup>5</sup>
3912	IMU – Abitaz. principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	QUOTA COMUNE	G799 <sup>6</sup>
3916	IMU - Aree fabbricabili	QUOTA COMUNE	
3918	IMU - Altri fabbricati	QUOTA COMUNE	
3925	IMU – Immobili di categoria D	QUOTA STATO	
3930	IMU – Immobili di categoria D	QUOTA COMUNE	

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito <https://www.comune.pollutri.ch.it>

Il Funzionario Responsabile IMU  
Rag. Rosa Albanese



<sup>1</sup> Il 16 giugno 2024 cade di domenica

<sup>2</sup> Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31/05/2023 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2023.

<sup>3</sup> Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2024 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024.

<sup>4</sup> Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 20/12/2023 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024.

<sup>5</sup> Nome Comune

<sup>6</sup> Inserire il codice catastale